

N. 7935/13.000

N. 526/17 cronol

RE. ... sped

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

IL TRIBUNALE DI BRESCIA

SEZIONE SPEC. IMPRESA- SOCIETARIO

riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori

DOTT. STEFANO ROSA

PRESIDENTE

DOTT. RAFFAELE DEL PORTO

GIUDICE REL.

DOTT. ANGELINA AUGUSTA BALDISSERA

GIUDICE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 7935 del ruolo generale dell'anno 2013

vertente tra

LUIGI MORGANO

attore, con il proc. dom. avv. Mario Berruti e l'avv. Paolo Soletta

e

A2A SPA

convenuta con il proc. dom. avv. Carlo Francesco Braga e gli avv. ti Vittorio Allavena, Mario Roli e Fabio Macri

Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 27.4.2017 e perciò come da rispettivi fogli allegati a detto verbale.

MOTIVAZIONE

1. Con atto di citazione notificato in data 22.4.2013 Luigi Morgano, già vice-presidente del consiglio di gestione di A2A spa (da ora, per brevità, A2A), ha convenuto in giudizio detta società, esponendo che: a) con delibera in data 3.6.2009, l'assemblea di A2A aveva disposto l'espressa revoca dei sei consiglieri di sorveglianza della società di nomina "bresciana"; b) tale revoca aveva provocato la decadenza dell'intero consiglio di sorveglianza in applicazione della clausola *simul stabunt simul cadent*; c) la revoca doveva inoltre ritenersi priva di giusta causa, essendo unicamente diretta all'eliminazione dei vecchi consiglieri di sorveglianza "sgraditi" alla nuova maggioranza chiamata ad amministrare il Comune di Brescia; d) il nuovo consiglio di sorveglianza, nominato dall'assemblea tenutasi il 3.6.2009, aveva provveduto, in data 22.6.2009, alla nomina del (nuovo) consiglio di gestione della società, che vedeva confermati solo cinque dei precedenti consiglieri ed esclusi gli altri tre componenti (fra i quali esso attore), all'evidenza, "sgraditi" alla nuova maggioranza; e) tale nomina

fabio macri

integrava gli estremi di una sostanziale revoca dei consiglieri non confermati, col conseguente diritto di esso attore al risarcimento dei danni contemplato dall'art. 2409-*novies*, 5° comma, c.c.; tutto ciò premesso, ha prodotto documenti e concluso per la condanna della società convenuta al risarcimento del danno patito ai sensi della norma citata.

A2A si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente la nullità della citazione “per assoluta incertezza dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda”; nel merito, ha contestato sotto vari profili la fondatezza della domanda proposta nei suoi confronti e ha concluso per il rigetto della stessa con vittoria di spese.

La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 27.4.2017 sulle conclusioni, anche istruttorie, delle parti richiamate in epigrafe.

2. L'eccezione di nullità della citazione “per assoluta incertezza dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda” è infondata e va perciò disattesa.


L'attore ha infatti ampiamente illustrato nella narrativa in atto di citazione (pagg. da 2 a 7) i fatti posti a fondamento della domanda proposta ed esposto nella parte successiva di tale atto (pagg. da 7 a 14) le ragioni di diritto allegare a sostegno della medesima (in sostanza: diritto al risarcimento del danno spettante al consigliere di gestione revocato in difetto di giusta causa); (eventuali) imprecisioni nella ricostruzione dei fatti allegati o la esposizione di tesi in diritto non adeguatamente sostenute dal tenore delle norme (di legge o statutarie) applicabili non determinano poi, come ovvio, la nullità della citazione ex art. 164, 4° comma, c.p.c., rilevando unicamente ai fini della valutazione di fondatezza nel merito della domanda proposta.

3. Sempre nel merito, i fatti di causa sono, nella loro materialità, pacifici fra le parti, che divergono, unicamente, sulla loro valutazione e sulla natura delle conseguenze giuridiche che ne derivano; la causa può essere perciò decisa senza espletamento di ulteriore attività istruttoria.

4. In punto di fatto è, come accennato, del tutto pacifico in causa (e risulta in gran parte provato documentalmente) che:

a) il dott. Luigi Morgano è stato nominato componente (vice-presidente) del consiglio di gestione di A2A con delibera del consiglio di sorveglianza in data 10.3.2008, per la durata di tre anni;

b) in data 9.4.2009 i Comuni di Milano e Brescia pubblicavano un “comunicato stampa congiunto”, col quale rendevano noto che i due enti, “in attuazione delle previsioni di collaborazione e buona fede derivanti dall'accordo da essi sottoscritto il 5 ottobre 2007, hanno condiviso in data odierna l'obiettivo di revocare i componenti del Consiglio di Sorveglianza di A2A s.p.a. nominati su indicazione del Comune di Brescia e di provvedere (...) alla immediata sostituzione del Consiglio di Sorveglianza”;



- c) il comunicato stampa in esame richiamava espressamente il fatto dell'essere "venuto meno il rapporto fiduciario tra lo stesso Comune e i componenti del Consiglio di Sorveglianza di A2A s.p.a. nominati, su sua indicazione, sotto la vigenza della precedente amministrazione";
- d) l'assemblea dei soci di A2A conclusasi il 3.6.2009 deliberava quindi, fra l'altro, la revoca dei sei consiglieri di sorveglianza di A2A di nomina "bresciana", provocando, per effetto della clausola *simul stabunt simul cadent*, la decadenza dell'intero consiglio, e provvedeva quindi alla nomina del nuovo consiglio, sostituendo i consiglieri di nomina "bresciana" (e confermando solo alcuni dei consiglieri di nomina "milanese"),
- e) il 5.5.2009 si svolgeva una riunione del consiglio di gestione di A2A, alla quale partecipavano sei degli otto componenti del consiglio, risultando assenti giustificati il vice-presidente Morgano e il consigliere Gorno Tempini;
- f) nel corso della riunione tutti i consiglieri presenti concordavano, in sostanza, sull'opportunità di rimettere il proprio mandato, "allo scopo di consentire al Consiglio di Sorveglianza di assumere in piena libertà le proprie determinazioni riguardo alla composizione del Consiglio di Gestione";
- g) tutti i consiglieri presenti alla riunione provvedevano pertanto alla sottoscrizione di una lettera indirizzata a A2A con la quale gli stessi rimettevano il proprio mandato;
- h) in data 22.6.2009 il neo nominato consiglio di sorveglianza provvedeva alla nomina del (nuovo) consiglio di gestione della società, che vedeva confermati solo cinque dei precedenti componenti il consiglio ed escluso, fra gli altri, il Morgano.

5. I fatti rilevanti ai fini della decisione, come riepilogati sub 4, impongono d'escludere che la cessazione del Morgano dalla carica di vice-presidente del consiglio di gestione di A2A integri un'ipotesi di revoca del medesimo in difetto di giusta causa, idonea a determinare il diritto dell'attore al risarcimento dei danni contemplato dall'art. 2409-*novies*, 5° comma, c.c..

5.1. L'assemblea dei soci di A2A, come ricordato, ha provveduto alla revoca espressa dei soli sei consiglieri di sorveglianza di nomina "bresciana"; tale revoca ha determinato la decadenza dell'intero consiglio di sorveglianza in applicazione della clausola *simul stabunt simul cadent*; e la conseguente nomina del nuovo consiglio.

5.2. A seguito di tali fatti, si è svolta, il 5.6.2009, una riunione del consiglio di gestione della società, alla quale hanno partecipato sei degli otto consiglieri della società (assenti giustificati il vice-presidente Morgano e il consigliere Gorno Tempini).

Tutti i consiglieri presenti hanno concordato sull'opportunità di rimettere il proprio mandato in considerazione della situazione venutasi a determinare, ritenendo che tale scelta integrasse "un atto di




cortesias dovuto nei confronti del Consiglio di Sorveglianza”, ispirato dall’esigenza “di un forte rapporto fiduciario ed armonico fra i due organi e non conflittuale”; tutti i consiglieri presenti hanno quindi sottoscritto una lettera indirizzata alla società con la quale hanno rimesso il mandato ricevuto “allo scopo di consentire al Consiglio di Sorveglianza di assumere in piena libertà le proprie determinazioni riguardo alla composizione del Consiglio di Gestione”.

L’esame del verbale della seduta del 5.6.2009 conferma la genuinità delle motivazioni addotte da ciascuno dei consiglieri a sostegno della scelta di rimettere il mandato; tutti i consiglieri hanno difatti, come ricordato, sottolineato la (condivisibile) esigenza di un “forte rapporto fiduciario ed armonico” fra i due organi della società e concordato sulla (altrettanto condivisibile) opportunità di riconoscere al neo-nominato consiglio di sorveglianza la più ampia libertà in ordine alla composizione del consiglio di gestione; resta perciò escluso che le “dimissioni” rassegnate dai sei consiglieri di gestione presenti alla seduta del 5.6.2009 abbiano costituito un mero espediente, ispirato al solo fine di provocare, indirettamente, la caducazione dei componenti anche del consiglio di gestione “sgraditi” alla nuova maggioranza.

5.3. In punto di diritto, questo tribunale ha già avuto modo di osservare, nella materia analoga della cessazione dalla carica dei consiglieri di sorveglianza, che “un’ipotesi di uso improprio (o di abuso) della clausola *simul stabunt simul cadent* [...] può ritenersi sussistente solo quando lo strumento della revoca (o delle dimissioni) dei consiglieri “amici” sia utilizzato all’esclusivo fine di ottenere il risultato (realmente perseguito) di rimuovere ulteriori consiglieri “sgraditi”, senza riconoscere loro il dovuto risarcimento dei danni in difetto di giusta causa”, restando di contro escluso che “il componente dell’organo di amministrazione (o controllo) che subisca la cessazione del proprio incarico in conseguenza della revoca (priva di giusta causa) di altri membri, possa maturare, per ciò solo, il diritto al risarcimento dei danni, posto che l’art. 2409-*duodecies*, 5° comma, c.c. accorda tale diritto ai soli consiglieri destinatari diretti della revoca” (sentenza n. 619/2017 pronunciata nella causa iscritta al n. 7285/2013 r.g. in cui era parte convenuta la stessa A2A).

5.4. Nel caso in esame, la nomina del nuovo consiglio di gestione da parte del neo-nominato consiglio di sorveglianza, si è resa necessaria (come ricordato sub 5.2) per effetto della scelta, operata dalla maggioranza dei componenti del vecchio consiglio di gestione, di rimettere il proprio mandato al nuovo consiglio di gestione; scelta legittima e priva in ogni caso, per le ragioni indicate, del carattere di arbitrarietà o pretestuosità.



La rimessione del mandato integra poi un'ipotesi di dimissioni vere e proprie, idonee a determinare, ai sensi dell'art. 30.2 dello statuto della società, la decadenza dell'intero consiglio di gestione (per effetto della clausola *simul stabunt simul cadent*).

6. Ne deriva l'insussistenza del diritto del Morgano al risarcimento del danno ex art. 2409-*novies*, 5° comma, c.c., non potendo la cessazione dalla carica di vice-presidente patita dallo stesso ritenersi conseguenza di una revoca (diretta o indiretta) o dell'impiego di ulteriori strumenti (apparentemente leciti) impiegati in modo improprio o abusivo.

7. La domanda proposta dal Morgano va perciò respinta, con condanna del medesimo alla rifusione delle spese sostenute dalla società convenuta per il presente giudizio, che si liquidano in € 13.430,00=, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge.

P.Q.M.

pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, rigetta la domanda proposta dall'attore Luigi Morgano nei confronti della convenuta A2A spa e condanna l'attore al pagamento, in favore della società convenuta, della somma di € 13.430,00=, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite.

Così deciso in Brescia il 13.9.2017.

Il giudice estensore

Felice Luciani

Il presidente

[Signature]

DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE

Brescia. 16 SET 2017

IL CANCELLIERE
Alessandro Gatti